

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/79 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 dicembre 1979**

**recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti  
all'intervento di carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/79 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede all'articolo 3, paragrafo 1, che gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità di carni bovine fresche o refrigerate possano essere sospesi in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione è pari, per un periodo di tre settimane consecutive, al 100-102 % del prezzo massimo di acquisto per la qualità o le qualità suddette;

considerando che il prezzo di mercato di certe qualità è pari, in Francia, al 100-102 % del prezzo massimo

di acquisto; che occorre quindi sospendere temporaneamente gli acquisti all'intervento per le qualità in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1274/79, gli acquisti all'intervento sono sospesi a decorrere dal 31 dicembre 1979 nel seguente Stato membro e per le seguenti qualità:

Francia: « Bœufs O »;  
« Jeunes bovins U et O ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 15.